



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010
codice 11067

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 29-04-15

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

In prosieguo di seduta dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MAESTRONI SERGIO ROMEO	P	RIGITANO RITA	P
SCHIPANI PAOLO	P	MAURI MASSIMO	P
DEGANI FABIO	P	SOLDI MARCO	A
BOSANI ANGELO	P	SALA LUCA	P
OCCHIO GIULIA	P	PIZZIGONI MARIAGRAZIA	P
MIRRA GIANLUCA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza MAESTRONI SERGIO ROMEO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Folli Alberto.

Inoltre sono presenti gli Assessori non Consiglieri come di seguito indicato:

BOSANI SUSI	P
-------------	---

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediat. eseguibile	S
----------------------	---	----------------------	---



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

codice 11067

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000
- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 -

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Il Responsabile del Settore interessato
GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



Il Responsabile del Settore Finanziario
GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: Favorevole SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'



Il Segretario Comunale
Folli Alberto



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

Consiglieri presenti all'inizio della trattazione del punto all'o.d.g.: n. 9;
Assenti: n. 2 (Soldi e Sala).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARJ;

Rilevato che ai fini dell'applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all'art. 1 comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Ritenuto opportuno evidenziare le principali novità apportate dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla disciplina del prelievo in argomento, come di seguito meglio sintetizzate:

- l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707):
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- l'imposta municipale propria non si applica altresì (art. 1 comma 708) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che ai fini IMU è facoltà del Comune modificare le aliquote definite dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dai seguenti commi del citato decreto:

- al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, l'aliquota ridotta IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali;

Visto l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità anno 2013) e in particolare le seguenti disposizioni:

- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13", che garantisce al Comune eventuali introiti IMU risultanti unicamente dalla differenza tra l'aliquota dello 0,76 per cento e la maggiore aliquota eventualmente deliberata dall'Ente;
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D" che ne determina sostanzialmente l'impossibilità di diminuire tale aliquota;



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

Tenuto conto delle definizioni stabilite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ovvero che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Dato atto che è facoltà dei Comuni considerare direttamente adibita ad abitazione principale e, pertanto, esenti dall'imposta:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Dato atto che tale facoltà è stata recepita nell'art. 27 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) proposto con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2015 e che verrà adottato con deliberazione del Consiglio Comunale;

Viste le aliquote e detrazioni già adottate nell'anno 2014, deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2014 così determinate:

1	Abitazione principale	Aliquota 0,35 per cento
2	Pertinenza dell'abitazione principale (cat. C/2 -C/6-C/7)	Aliquota 0,35 per cento
3	Abitazione locata con contratto registrato ai sensi della Legge 431/1998 (da presentare all'ufficio tributi entro il pagamento della I rata) a soggetto che la utilizzi come abitazione principale	Aliquota 0,76 per cento
4	Abitazioni concesse ad uso gratuito da possessore ai suoi ascendenti e discendenti di I e II grado, i fratelli e da questi utilizzata come abitazione principale	Aliquota 0,76 per cento



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

5	Abitazione sfitte, locate ad uso foresteria	Aliquota 0,96 per cento
6	Altri fabbricati	Aliquota 0,85 per cento
7	Fabbricati cat. D5	Aliquota 0,96 per cento
8	Fabbricati cat. C1	Aliquota 0,85 per cento
9	Fabbricati cat. C1 con area inferiore a 200 metri quadri	Aliquota 0,76 per cento
10	Terreni agricoli	Aliquota 0,85 per cento
11	Aree fabbricabili	Aliquota 0,95 per cento
12	Fabbricati rurali strumentali	esenti

- € 200,00 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE;

Tenuto conto che le succitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi indivisibili – TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all'art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'IMU al 31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobili;

Richiamata la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Verificate le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente recita:

- al comma 13 bis "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- *al comma 15: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

Visti inoltre:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni;
- il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.L.gs. n. 267/2000, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Sentita la Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio;

Visti inoltre:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni;
- il vigente Statuto comunale;



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

Visto l'esito della seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 9;

Favorevoli: n. 9;

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni per l'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria – IMU, fissate con deliberazione del Consiglio Comunale N.16 del 21/05/2014, nel seguente modo:

1	Abitazione principale	Aliquota 0,35 per cento
2	Pertinenza dell'abitazione principale (cat. C/2 –C/6-C/7)	Aliquota 0,35 per cento
3	Abitazione locata con contratto registrato ai sensi della Legge 431/1998 (da presentare all'ufficio tributi entro il pagamento della I rata) a soggetto che la utilizzi come abitazione principale	Aliquota 0,76 per cento
4	Abitazioni concesse ad uso gratuito da possessore ai suoi ascendenti e discendenti di I e II grado, i fratelli e da questi utilizzata come abitazione principale	Aliquota 0,76 per cento
5	Abitazione sfitte, locate ad uso foresteria	Aliquota 0,96 per cento
6	Altri fabbricati	Aliquota 0,85 per cento
7	Fabbricati cat. D5	Aliquota 0,96 per cento
8	Fabbricati cat. C1	Aliquota 0,85 per cento
9	Fabbricati cat. C1 con area inferiore a 200 metri quadri	Aliquota 0,76 per cento
10	Terreni agricoli	Aliquota 0,85 per cento
11	Aree fabbricabili	Aliquota 0,95 per cento
12	Fabbricati rurali strumentali	esenti

- € 200,00 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE;

2. di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1 gennaio 2015;
3. Ai fini dell'effettiva efficacia di cui al presente punto, di inviare la presente deliberazione con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

dicembre 2011, n. 214, da ultimo modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza,

Visto l'esito della seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 9;

Favorevoli: n. 9;

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del TUEL.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MAESTRONI SERGIO ROMEO

Il Segretario Comunale
F.to Folli Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n. **363** e sul sito internet istituzionale di questo Comune il giorno **13 MAG. 2015** e che la stessa rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pregnana Milanese, li **13 MAG. 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Folli Alberto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pregnana Milanese, li **13 MAG. 2015**



UFFICIO SEGRETERIA
Responsabile del Procedimento

Alberto Folli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione:

() Non sottoposta a controllo preventivo di legittimità e' divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pregnana Milanese, li

IL SEGRETARIO COMUNALE